

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1666)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 8ª Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 27 aprile 1966 (V. Stampato n. 1039)*

**d'iniziativa del deputato ROMANATO**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 12 maggio 1966*

Modifiche al regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170, concernente le norme  
per il pareggiamento degli Istituti musicali

### DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il terzo e il settimo comma dell'articolo 6, e l'articolo 8 del regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170, sono soppressi.

Art. 2.

L'articolo 9 del citato decreto è sostituito dal seguente:

« Ai direttori e agli insegnanti di ruolo degli Istituti musicali pareggiati compete il trattamento economico stabilito per il personale direttivo e docente dei Conservatori di musica ».

## Art. 3.

L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

« Lo svolgimento della carriera dei direttori e degli insegnanti di ruolo degli Istituti musicali pareggiati è corrispondente a quello stabilito per i direttori e gli insegnanti dei Conservatori di musica.

Al personale direttivo e docente incaricato si applicano le norme di legge stabilite per il corrispondente personale dei conservatori relative al trattamento economico e giuridico ».